

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 7329 / 36 .11.2020 del 24/04/2020 / Pos. Coll. e Coord. n.10

**Assessorato regionale dell'economia**  
Dipartimento regionale bilancio e tesoro  
Ragioneria generale della Regione  
Servizio 3-Tesoro

ALL' INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

**Oggetto:** modulo tracciabilità flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

1-Con nota prot. n. 16110 del 7 aprile c.m. codesta Ragioneria generale riferisce che, a seguito dell'ammissione a finanziamento di un progetto presentato al Ministero del Lavoro, al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è stato chiesto di compilare il modulo in oggetto indicato.

Poiché in tale documento vanno dichiarati i soggetti delegati ad operare su un conto corrente dedicato, intestato alla Regione, il Servizio Tesoro ha a sua volta trasmesso il modulo all'Istituto cassiere, che però ritiene di non poter essere onerato di tale adempimento.

Nella corrispondenza scaturita al riguardo si registra il permanere di opposte opinioni. Sia la Banca che la Regione, infatti, sulla base della vigente convenzione di tesoreria, manifestano il convincimento che non i propri dipendenti ma quelli dell'altro ente siano i soggetti abilitati ad operare sul conto, da segnalare ai sensi della L.136/2010.

L'Istituto si è tuttavia manifestato disponibile a riesaminare la vicenda ove gli vengano fornite diverse interpretazioni di natura tecnico legale e di qui la richiesta del presente parere.



2- Giova premettere per un verso che la presente consulenza sembra invero esulare dalle competenze di questo ULL tanto più che profilandosi una lite potenziale la questione andrebbe sottoposta all'Avvocatura dello Stato, che ex lege patrocina la Regione.

Prima ancora si ritiene di rappresentare che le difficoltà in ordine alla corretta compilazione del modulo potrebbero ben essere superate interpellando previamente le altre Regioni partecipanti al progetto o lo stesso il Ministero che chiede di fornire tale documento, via che pertanto si suggerisce di percorrere.

Come precisato dall' Autorità Nazionale Anticorruzione<sup>1</sup> la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica *“in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e a prescindere dal valore, che può essere anche modico.*

*Uguualmente, la disposizione si applica ai concessionari di lavori pubblici e di servizi, dal momento che la normativa comunitaria ed il Codice definiscono la concessione come un contratto a titolo oneroso, con il quale la stazione appaltante affida l'esecuzione di lavori o la gestione di servizi, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire l'opera o i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo.”*

Di conseguenza non si comprende come tale normativa debba operare nel rapporto che intercorre nel caso di specie tra due amministrazioni pubbliche, rispettivamente dello Stato e della Regione, ove il trasferimento di fondi è comunque tracciato.

E' certo invece che la Regione dovrà essa stessa essere destinataria delle comunicazione oggi da trasmettere allorché, a valle del rapporto con il Ministero, rivesta il ruolo di stazione appaltante. In tale veste infatti sarà tenuta ad agire a fini di tracciabilità,

In ogni caso in mancanza di informazioni circa il progetto denominato DIAGRAMMI SUD, e i diritti ed obblighi che ne discendono per la Regione Siciliana in qualità di Soggetto Partner, al presente non resta che ritenere già accertata dall'Amministrazione attiva la legittimità della richiesta del Ministero.

Nello stesso senso del resto sembra la nota di codesta Ragioneria Generale che non rappresenta dubbi circa l'allegato di che trattasi, in ordine al quale, come detto,

<sup>1</sup> Delibera n. 556 del 31/5/2017 “Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante:Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”



riferisce invece di averlo trasmesso all'Istituto Cassiere, “ come da prassi”, locuzione che sembrerebbe riferirsi a precedenti non contrassegnati da criticità.

E dunque, anche volendo, in spirito collaborativo, fornire ai soggetti competenti un contributo sui profili giuridico interpretativi coinvolti, non resta che partire dalla disposizione richiamata nel modulo per quanto attiene alle dichiarazioni ivi previste. Si tratta dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 che impone ai soggetti di cui al comma 1 dello stesso articolo<sup>1</sup> di comunicare *alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati*, entro i termini ivi previsti, *nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi*.

Non si dubita, quindi, che le diverse posizioni, manifestate con riguardo ai soggetti onerati da tale disposizione, nel caso di specie attengano a una diversa lettura dell'espressione persone delegate.

Il Servizio Tesoro della Ragioneria Generale della Regione la ricollega al Cassiere in quanto soggetto chiamato a movimentare le disponibilità della Regione, in entrata ed uscita, mentre l'Istituto Cassiere fa leva sulla competenza ad impartire al cassiere ordini di pagamento e/o di incasso.

Ora, la ricostruzione dell'Istituto oltre a tener conto della titolarità del conto corrente in capo alla Regione appare altresì coerente con la ratio e l'operatività del sistema delineato dalla Legge 136/2010.

Allo stato della documentazione in atti non si rinvencono quindi elementi per contestarla.

Ciò detto, conclusivamente lo Scrivente non può tuttavia esimersi dal ribadire dubbi e suggerimenti manifestati in premessa.

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Marina Valli\*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico\*

\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 d.lgs.39/1993

<sup>1</sup> “gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici”

